

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONATI, ANDREIS, FILIPPINI ROSA, MATTIOLI,
CIMA, SCALIA, PROCACCI, BOATO, BASSI MONTA-
NARI, LANZINGER, GROSSO, SALVOLDI, CERUTI**

Presentata il 21 giugno 1988

Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale

COLLEGHI DEPUTATI! — Il ritardo che l'Italia sta maturando in materia di valutazione di impatto ambientale non è più accettabile. È stata infatti ampiamente superata la scadenza fissata dalla CEE per il recepimento della Direttiva n. 337/85 sulla VIA e poco è stato fatto per assolvere all'impegno preso con l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente.

Tutto questo mentre invece negli Stati Uniti, in Canada e in molti paesi europei da anni si applica questa procedura come strumento per esaminare in via preventiva le ipotesi di intervento sul territorio. La VIA infatti è una procedura di carattere sia amministrativo che tecnico-scientifico che ha l'obiettivo di acquisire tutte

le informazioni possibili sulle probabili conseguenze ambientali di un progetto di intervento, sviluppando, contestualmente alla sua ideazione, tutte le alternative e le misure che possano ridurre ed eliminare le conseguenze ritenute negative. Questo approfondimento deve permettere inoltre che la decisione in merito alla accettabilità o meno dei progetti sia il più possibile supportata da indagini valide e avvenga all'interno di un processo « trasparente » di informazione e coinvolgimento degli interessati.

Uno strumento quindi assolutamente necessario in Italia, dato il profondo stato di degrado del territorio, delle risorse ambientali e dei rapporti tra cittadini e Stato.

I punti essenziali del progetto di legge sono:

La proposta di legge introduce, con la VIA, un principio chiave per la difesa e la valorizzazione della qualità dell'ambiente da applicare a tutti gli interventi che possono avere conseguenze negative (piani, programmi, progetti, leggi). Si pensi che in altri paesi il principio della valutazione preventiva dell'impatto ambientale è giustamente applicata anche all'introduzione di nuove tecnologie e prodotti.

La legge presta inoltre particolare attenzione alle situazioni definite « sensibili » o « critiche » che devono essere specificamente tutelate con questo strumento.

La VIA così come la prefigura la proposta di legge, può essere una formidabile occasione di riordino e coordinamento delle procedure autorizzative, mettendo in comunicazione tra loro competenza e servizi fino a ieri separati (urbanistica, sanità, edilizia, ecc.).

La proposta di legge istituisce l'Agenzia dell'impatto ambientale che costituisce una soluzione innovativa e necessaria per assolvere i nuovi compiti che si prospettano. L'Agenzia (con le sue articolazioni regionali) dispone delle risorse adeguate, è in rapporto con il Ministero dell'ambiente e con le regioni, ma è dotata di autonomia finanziaria ed organizzativa. La sua funzione è di tipo tecnico-scientifico (mentre gli aspetti amministrativi vengono gestiti dai servizi regionali e dal ministero): elabora e sperimenta criteri e metodologie, progetta il Sistema informativo nazionale, verifica la correttezza degli studi di impatto e formula la documentazione e il giudizio sull'impatto ambientale dei casi in esame.

La proposta di legge prevede un ruolo specifico, oltre che del Ministero dell'ambiente, anche delle regioni che sono chiamate a gestire l'istruttoria di VIA per gli interventi di loro competenza.

La proposta di legge prefigura un modello chiaro di partecipazione. Si tratta di un requisito fondamentale della VIA:

cittadini ed associazioni ambientaliste hanno diritto all'informazione e ad esprimere pareri in merito al metodo e alla sostanza degli studi di impatto ambientale. La partecipazione deve cioè entrare a tutto titolo nelle procedure decisionali.

La proposta di legge introduce, utilizzando procedure giuridiche già in vigore, il principio della possibilità di ricorso da parte di cittadini ed associazioni in caso di scorrettezze procedurali e di conflitti non altrimenti sanabili dall'autorità competente a gestire l'istruttoria di VIA.

Per recuperare eventuali autorizzazioni, concesse nella fase precedente all'applicazione della legge, ad interventi di cui venga ravvisato un potenziale pericolo di impatto ambientale, la legge prevede la possibilità di applicare la VIA, interrompendo temporaneamente la loro attuazione.

SINTESI DEGLI ARTICOLI.

Articolo 1. — *Finalità e definizione.*

Questo progetto dà attuazione alla direttiva CEE n. 85/337 del 27 giugno 1985 ed all'articolo 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità del sistema vivente ed ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare, evitare e ridurre l'impatto ambientale di piani, programmi e progetti pubblici e privati.

I principali passaggi della procedura prevista sono: 1) elaborazione di uno studio di VIA da parte del proponente; 2) verifica dello studio da parte dell'autorità competente; 3) promozione della consultazione pubblica e stesura del bilancio di impatto ambientale (BIA) da parte dell'autorità competente; 4) pubblicizzazione degli atti e controllo del rispetto del BIA.

Articolo 2. — *Competenze e deleghe.*

Il provvedimento di VIA è adottato dalla regione interessata. Quando un progetto interessa più regioni viene adottato d'intesa. Se il progetto è di interesse na-

zionale la VIA è adottata dal Ministero dell'ambiente. Entro sei mesi le regioni e le province autonome provvedono all'approvazione di una legge di VIA per opere ed interventi di propria competenza nel rispetto della presente legge. Entro 60 giorni il Ministero dell'ambiente istituisce l'Agenzia di impatto ambientale e le sue articolazioni regionali.

Articolo 3. — *Modalità di attuazione della legge.*

Entro sei mesi dopo l'approvazione il Ministro dell'ambiente, sulla base di un rapporto dell'Agenzia adotta appositi provvedimenti e norme attuative per fissare i criteri necessari all'attuazione di alcuni aspetti della legge, le competenze, le procedure per garantire la partecipazione, le metodologie per realizzare studi e valutazioni, i requisiti tecnici per armonizzare i sistemi informativi e cartografie regionali, promuovere la normativa di riordino e semplificazione delle procedure autorizzative. Le regioni, entro sei mesi, con propria iniziativa legislativa, stabiliscono strutture competenti, campi di applicazione, aree sensibili, riordino delle procedure in accordo con la presente legge e informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente.

Articolo 4. — *Articolazione della procedura.*

L'istruttoria di VIA viene avviata con: 1) presentazione da parte del proponente dello studio di impatto ambientale conforme a quanto stabilito nell'articolo 11 e pubblicizzazione sui quotidiani; 2) istruzione della procedura di VIA da parte dell'autorità competente con il coinvolgimento di enti, associazioni e cittadini per una valutazione preliminare, la verifica della correttezza dello studio, la stesura del BIA contenente i pareri raccolti e la valutazione di impatto. Invio del BIA all'autorità competente per le procedure autorizzative con pubblicizzazione della delibera di assenso o rifiuto dell'autorizzazione.

Articolo 5. — *Effetti e controllo.*

Il BIA può contenere anche proposte alternative o interventi di mitigazione e monitoraggio dell'impatto a cui deve conformarsi il soggetto proponente. Le Agenzie ne controllano il rispetto e in caso di violazioni il Ministero dell'ambiente e le regioni, secondo competenza, adottano provvedimenti cautelari (articoli 8 e 9, legge 8 luglio 1986, n. 349) per inibire l'esecuzione di opere non sottoposte a VIA. In caso di BIA con parere negativo, l'eventuale alternativa individuata può essere adottata con la necessaria variante nel piano che ha previsto l'intervento.

Articolo 6. — *Ambiti di applicazione.*

La VIA si applica con procedura differenziata ai seguenti ambiti:

- 1) interventi in aree sensibili e critiche (articolo 7);
- 2) atti normativi di rilevanza ambientale (articolo 8);
- 3) strumenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale ed urbanistica (articolo 9);
- 4) progetti di massima ed esecutivi (articolo 10).

Articolo 7. — *VIA su aree sensibili e critiche.*

La VIA è applicata a tutti gli interventi degli allegati A e B (anche quando non superino le soglie prefissate) nel caso ricadano in aree con alti valori ambientali, con una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, con presenza di attività che comportano già notevole pressione sull'ambiente. Le aree sensibili e critiche sono definite nei criteri elaborati dall'Agenzia e adottati dal Ministero dell'ambiente, sono individuate sul territorio ed approvate dalle regioni.

Articolo 8. — *VIA su atti normativi.*

I disegni e le proposte di legge aventi per materia il territorio o l'uso di risorse

naturali, devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti sull'ambiente che sia oggetto di valutazione al momento della sua applicazione.

Articolo 9. — *VIA su piani e programmi.*

Gli enti estensori devono presentare contestualmente alle altre procedure autorizzative uno studio di impatto ambientale per: piani di settore, strumenti di pianificazione regionale, provinciale e sovracomunale, piani regolatori generali, piani di insediamenti produttivi e strumenti urbanistici esecutivi, le varianti dei piani precedenti.

Articolo 10. — *VIA su progetti di massima ed esecutivi.*

Sono oggetto della VIA quelli previsti dagli allegati A e B (se superano le soglie fissate in sede di normativa tecnica). Le autorità incaricate di bandire gli appalti concorso mantengono distinte le fasi di aggiudicazione tra progetto di massima e progetto esecutivo al fine di permettere la VIA sui diversi livelli.

Articolo 11. — *Contenuti dello studio di impatto ambientale.*

Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente. È redatto con criteri diversificati a seconda sia riferito ad un piano, un progetto od un atto normativo. Essenzialmente (nel dettaglio si veda nel testo) lo studio di impatto di un piano o di un progetto deve descrivere e valutare le qualità delle componenti ambientali coinvolte, le caratteristiche del progetto e i suoi effetti in termini di prelievi di risorse e emissioni inquinanti, le alternative ipotizzabili e i dati e le metodologie utilizzate.

Articolo 12. — *Modello di partecipazione.*

La partecipazione dei cittadini è un requisito essenziale della procedura di VIA ed è finalizzata a informare e rendere partecipi i cittadini, acquisire ele-

menti di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione e decisione e per mettere a punto ulteriori misure di garanzia e di controllo. Il ministero e le regioni promuovono consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del BIA rivolte a cittadini, enti ed associazioni di tutte le fasi di procedura. È possibile, anche una convocazione straordinaria dei consigli comunali e regionali competenti allo scopo di esprimere un parere preventivo del caso in esame e che verrà incluso nel BIA.

Articoli 13 e 14. — *Pubblicità degli atti ed osservazioni.*

Dovrà esistere un archivio nazionale, regionale e comunale dei BIA realizzati, accessibile al pubblico. Dovranno essere diffusi i riassunti non tecnici dello studio di impatto ambientale. Chiunque può richiedere copia, in particolare a costi agevolati per le associazioni ambientaliste.

In attesa di ulteriori specificazioni normative restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti dalla legislazione urbanistica.

Articolo 15. — *Ricorso a procedimenti legali.*

Il BIA e l'eventuale delibera di autorizzazione dell'intervento costituiscono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso di cittadini e associazioni ambientaliste. In sede di annullamento il TAR può indicare criteri e principi da seguire nella nuova istruttoria di VIA. Cittadini ed associazioni possono denunciare al procuratore generale presso la Corte dei conti fatti da cui siano o possano derivare danni ambientali, che può sospendere procedimenti in corso. In caso di contenzioso non sanabile dall'autorità amministrativa la lite può essere rimandata ad un collegio arbitrale. In caso di apertura di procedimenti legali cittadini ed associazioni possono costituirsi parte civile.

Articolo 16. — *Agenzia e servizi preposti alla VIA.*

Entro 60 giorni le regioni istituiscono i servizi preposti alle funzioni tecnico amministrative ed il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale e le sue articolazioni regionali. I compiti dei servizi sono legati alla gestione della procedura (coordinamento, trasmissione e registrazione degli atti, controllo sulla regolarità della procedura, ecc).

L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario. I suoi compiti sono: valutazione preliminare del caso per stabilire criteri e requisiti dello studio di impatto, verifica della sua completezza ed elaborazione del parere di impatto ambientale, predisposizione di normative tecniche e guide metodologiche per la stesura degli studi e le valutazioni, sperimentazione di metodologie e tecniche, assistenza agli enti locali, promozione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA e dell'Archivio dell'impatto ambientale, pubblicazione di un rapporto annuale sulle esperienze realizzate. Il SI è realizzato con criteri concordati con la regione al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario e può lavorare in collaborazione con altri enti, università, centri di ricerca. I funzionari dell'Agenzia sono indipendenti e rispondono al Direttore che è nominato dal Ministro dell'ambiente. Sono previsti corsi di specializzazione ed aggiornamento.

Articolo 17. — *Riordino delle procedure.*

Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione o approvazione di inter-

venti sottoposti a VIA, il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi nuovi modelli procedurali tramite decreto avente valore di legge ordinaria. In caso di procedure di VIA regionali sono le regioni che devono adeguare le proprie discipline con apposito provvedimento di riordino entro 180 giorni.

Articolo 18. — *Segreto industriale.*

Nel caso di interventi soggetti alla Direttiva Seveso e al suo recepimento italiano, si fa riferimento ad essi per il diritto all'informazione. Il personale dell'Agenzia e dei servizi hanno diritto di accesso, se utile ai fini della stesura di un BIA, all'informazione anche se sottoposta a segreto industriale, mantenendo l'obbligo di rispettarne la tutela.

Articolo 19. — *Disposizioni sanzionatorie, transitorie, finanziarie.*

Qualora il Ministero e le regioni ravvisino per piani e progetti già approvati od in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto ambientale, predispongono lo studio di VIA, interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento, con particolare attenzione alle aree definite sensibili e critiche. Anche il proponente contribuisce alle spese necessarie per l'istruzione della VIA con una quota fino allo 0,5 per cento del costo totale dell'intervento da devolvere all'Agenzia contestualmente alla deposizione dello studio di impatto.

Per gli allegati A e B si rimanda al testo dell'articolato.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizione).

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla Direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, e all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La Valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

3. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare ed evitare o ridurre, l'impatto ambientale di piani, programmi e progetti pubblici e privati.

4. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente socio-economico e le loro interazioni reciproche.

5. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un'insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

6. La VIA si articola in una procedura sinteticamente costituita dalle fasi seguenti:

a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale da parte del proponente di interventi oggetto della presente legge;

b) attivazione, da parte dell'autorità competente, di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul contenuto dello studio;

c) stesura, da parte dell'autorità competente, di un Bilancio di impatto ambientale conclusivo contenente i risultati dell'istruttoria e la valutazione di impatto ambientale sull'intervento in esame;

d) pubblicizzazione degli atti e controllo del rispetto delle condizioni definite dal Bilancio di impatto ambientale (BIA).

ART. 2.

(Competenze e deleghe).

1. Il provvedimento di VIA è adottato dalla regione territorialmente interessata, sentito il Ministero dell'ambiente. Qualora l'opera o l'intervento interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato d'intesa tra queste. In caso di mancata intesa entro 90 giorni, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi del comma 2.

2. Nel caso l'opera o l'intervento in esame siano da ritenersi di interesse nazionale, il provvedimento di VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente.

3. L'interesse nazionale o regionale è stabilito in rapporto al livello della principale autorità competente a decidere. L'autorità competente alla stesura delle norme tecniche definisce la ripartizione degli interventi in rapporto ai diversi livelli di competenza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a disciplinare con apposita legge le procedure di VIA per le opere e gli interventi di cui agli allegati A e B alla presente legge che non siano ritenuti di rilevanza nazionale, da realizzarsi nel proprio territorio, nel rispetto dei contenuti della presente legge.

5. Il provvedimento di VIA può essere subdelegato dalla regione alla provincia o ai comuni nel caso di opere o di interventi che interessino soltanto il territorio di questi e nel caso essi dispongano dei servizi necessari a gestire la procedura.

6. Nel caso la regione o la provincia autonoma non provveda entro i termini,

a disciplinare la materia con proprio provvedimento regionale, il Ministero dell'ambiente interviene con potere sostitutivo come stabilito dai rispettivi commi 3 degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente istituisce l'Agenzia dell'impatto ambientale e le sue articolazioni regionali, i cui compiti sono definiti dall'articolo 16.

ART. 3.

(Modalità di attuazione della legge e compiti del Ministero dell'ambiente e delle regioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente, sulla base di un rapporto preparato dall'Agenzia di cui all'articolo 2 e sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:

a) fissare i criteri di individuazione delle aree sensibili;

b) fissare la suddivisione tra interventi di rilevanza nazionale, interventi di competenza regionale, interventi delegabili ai livelli inferiori;

c) fissare i criteri di definizione delle soglie di progetto per le opere dell'allegato B;

d) fissare i criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale di cui all'articolo 8;

e) fissare le procedure, le tecniche e le metodologie che garantiscano e promuovano la partecipazione e l'informazione del pubblico nel processo di VIA;

f) definire e codificare gli strumenti metodologici per realizzare gli studi di impatto e per sviluppare le valutazioni di impatto ambientale;

g) definire i requisiti tecnici per l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali e per predi-

sporre iniziative del Ministero per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale;

h) promuovere la normativa di riordino e semplificazione delle procedure autorizzative.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, le regioni, con propria iniziativa legislativa, su proposta dell'Agenzia, stabiliscono:

a) eventuali ampliamenti del campo di applicazione della presente legge;

b) le strutture competenti a gestire il provvedimento di VIA e il rapporto con l'articolazione regionale dell'Agenzia;

c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

d) l'articolazione dei criteri di individuazione e la delimitazione territoriale delle aree sensibili;

e) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di VIA in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;

f) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli *iter* autorizzativi;

g) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla VIA.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

ART. 4.

(Articolazione della procedura).

1. L'istruttoria della VIA inerente gli interventi di cui all'articolo 6, viene av-

viata con la presentazione, da parte del proponente, dello studio di impatto ambientale contenente la proposta di piano o di progetto, alle strutture responsabili per la VIA presso la regione o il Ministero dell'ambiente così come stabilito dall'articolo 2.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere conforme con quanto stabilito nell'articolo 11.

3. Contestualmente alla comunicazione il soggetto realizzatore provvede a far pubblicare sul quotidiano più diffuso del territorio coinvolto e su un quotidiano a diffusione nazionale un annuncio contenente l'oggetto del progetto e il soggetto realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione in termini semplificati ed esplicativi del progetto stesso.

4. La struttura competente procede all'istruzione del processo di VIA. In particolare provvede a:

a) l'individuazione degli enti pubblici e delle associazioni o rappresentanze dei cittadini da coinvolgere nel processo di VIA, come previsto dall'articolo 12, entro 10 giorni dalla comunicazione del proponente;

b) una valutazione preliminare del caso in esame, avvalendosi del parere dei soggetti coinvolti, al fine di:

1) verificare i criteri, i requisiti e le informazioni necessari per garantire la correttezza dello studio di impatto ambientale in esame. Su questa base può chiedere che lo studio di impatto ambientale presentato venga integrato a cura del proponente dagli elementi informativi e valutativi mancanti, entro 20 giorni;

2) definire le alternative in esame e i criteri e le metodologie da adottare per la formulazione del parere dell'Agenzia in merito all'impatto ambientale dell'intervento e delle alternative;

c) l'invio dello studio di impatto ambientale, qualora completo, ai soggetti coinvolti nella VIA e di un rapporto sintetico a tutti gli elettori del bacino interessato, dandone notizia sugli organi di

informazione, quali quotidiani, bollettini regionali, ecc. entro 15 giorni;

d) la promozione di consultazioni ed udienze pubbliche delle quali è data adeguata pubblicità, con tutte le parti sociali interessate come definito dall'articolo 12, entro 50 giorni;

e) la promozione del motivato parere dell'Agenzia in merito all'impatto che l'intervento può esercitare sull'ambiente; il parere può contenere l'indicazione delle alternative, compresa l'alternativa zero, o delle misure di mitigazione o di monitoraggio da prescrivere nel corso dell'attuazione o della realizzazione, entro 70 giorni;

f) la redazione del bilancio di impatto ambientale (BIA) che illustra tutta la documentazione raccolta e i risultati dell'intera procedura ed alla sua trasmissione al Ministro dell'ambiente o alla Giunta regionale per l'approvazione. Nel caso di procedura gestita centralmente dal Ministero l'approvazione è deliberata dal Ministro, su parere dell'Agenzia centrale; nel caso di procedura gestita dalla regione la VIA è espressa dalla Giunta su parere dell'Agenzia regionale, entro 90 giorni. Il Consiglio nazionale dell'ambiente, o la Consulta regionale per l'ambiente, da istituirsi possono richiedere preliminarmente alla deliberazione la convocazione di un dibattito, allo scopo di esprimere un parere in merito;

g) l'invio del Bilancio di impatto ambientale all'autorità competente per l'autorizzazione dell'intervento in esame;

h) la pubblicizzazione della delibera di autorizzazione o di rifiuto dei progetti sottoposti a VIA e del contenuto del BIA tramite affissione nell'Albo pretorio dei comuni interessati e pubblicata sul Bollettino regionale e diffusa sui giornali e radio-televisioni locali e nazionali.

5. Qualora il provvedimento di VIA sia adottato in concertazione amministrativa con le amministrazioni competenti al ri-

lascio di autorizzazioni o nulla osta relativi alla tutela ambientale, esso sostituisce gli atti e i provvedimenti di tali amministrazioni. Gli atti e i provvedimenti che consentono la realizzazione degli interventi devono tener conto dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA.

6. Al termine della procedura il Ministero dell'ambiente e la regione si informano reciprocamente dei risultati della procedura mettendo a disposizione dei rispettivi servizi e delle Agenzie il Bilancio di impatto ambientale e la delibera di approvazione.

ART. 5.

(Effetti e controllo).

1. Il provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 4, ove positivo, ha l'effetto di consentire lo svolgimento della procedura di approvazione dell'intervento attestando che nulla osta alla sua realizzabilità sul piano dell'impatto ambientale.

2. Il provvedimento stesso, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni, trasmettendo all'Agenzia coinvolta i dati risultanti dalle misure e dagli apparati di monitoraggio previsti.

3. Le Agenzie adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento ai contenuti e alle prescrizioni del provvedimento VIA. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'Agenzia ne dà comunicazione all'autorità competente della VIA che impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il Ministero dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349 per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano stati sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile.

5. Nel caso di provvedimento negativo riguardante un progetto esecutivo che sia stato previsto, in termini di massima, da un piano già approvato, l'Agenzia richiede che l'alternativa prescelta venga inserita nel piano mediante la adozione della necessaria variante.

ART. 6.

(Ambiti di applicazione).

1. La VIA si applica con procedura differenziata ai seguenti ambiti:

a) interventi in aree sensibili come definito dall'articolo 7;

b) atti normativi di rilevanza ambientale come definito dall'articolo 8;

c) strumenti di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e urbanistica come definito dall'articolo 9;

d) progetti di massima ed esecutivi relativi ad opere pubbliche e private come definito dall'articolo 10.

ART. 7.

(VIA su interventi in aree sensibili e critiche).

1. La VIA è applicata a tutti gli interventi compresi negli allegati A e B, anche quando non superino le soglie prefissate, nel caso ricadano in aree sensibili e critiche.

2. Le regioni e le province autonome delimitano sul proprio territorio le aree sensibili e critiche nelle quali si applica

la procedura di VIA ad interventi definiti contestualmente al provvedimento di individuazione di tali aree. Le aree sensibili e critiche sono definite su criteri elaborati dalle Agenzie, adottati dal Ministero dell'ambiente e articolati dalle regioni e province autonome che le delimitano sul proprio territorio inserendole nel proprio sistema informativo e cartografico.

3. Le aree sensibili e critiche sono approvate dai Consigli regionali su parere positivo delle Agenzie regionali.

4. Sono considerate sensibili e critiche quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di alti valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino già notevole pressione sull'ambiente.

5. Nelle aree sensibili e critiche ove vigano precedenti vincoli ambientali relativamente alla possibilità di intervento, detti vincoli restano immutati.

ART. 8.

(VIA su atti normativi).

1. I disegni e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento aventi ad oggetto materie di rilievo ambientale e comunque il territorio, la flora, la fauna ed altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali, devono essere accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti, a seconda dell'area di competenza, dalla giunta regionale e dal Ministero dell'ambiente su parere delle rispettive Agenzie.

3. La VIA per questo ambito di applicazione consiste nell'individuazione dei potenziali scenari conseguenti all'attuazione dell'atto normativo e nell'individuazione delle componenti ambientali suscettibili di impatto.

4. L'autorità che emana il provvedimento legislativo deve redigere uno studio di impatto che accompagni la proposta di atto normativo che sia oggetto di valutazione al momento della sua approvazione.

ART. 9.

(VIA su piani e programmi).

1. Gli enti estensori di piani e programmi soggetti a VIA devono presentare contestualmente alle altre procedure autorizzative uno studio di impatto ambientale redatto secondo i criteri indicati al successivo articolo 11.

2. Sono soggetti a VIA:

a) i piani di settore a carattere nazionale;

b) gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale;

c) gli strumenti di pianificazione economica e territoriale delle province e degli enti di livello sovracomunale;

d) i piani regolatori generali, i piani di insediamenti produttivi particolareggiati e gli strumenti urbanistici esecutivi;

e) le varianti dei piani di cui sopra.

ART. 10.

(VIA su progetti di massima ed esecutivi).

1. La Valutazione di impatto ambientale su progetti ed opere ha lo scopo di prevedere e stimare gli impatti ambientali del progetto, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa l'ipotesi di non realizzare il progetto, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Sono assoggettati a VIA:

a) i progetti di massima ed esecutivi delle opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali, compresi nell'allegato A parte integrante della presente legge e nell'allegato

B quando superino la soglia fissata in sede di emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 3;

b) i progetti di massima ed esecutivi delle opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali localizzati in aree ad alta sensibilità ambientale se facenti parte delle tipologie individuate contestualmente alla delimitazione delle aree.

3. Ogni progetto di cui al comma 2 è integrato da uno studio di impatto ambientale a cura del proponente secondo le indicazioni dell'articolo 11.

4. Le autorità incaricate di bandire l'appalto concorso predispongono le proprie procedure di affidamento mantenendo distinte le due fasi di aggiudicazione in merito al progetto di massima e a quello esecutivo.

ART. 11.

(Contenuti dello studio di impatto ambientale).

1. Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente del piano o del progetto sottoposto a VIA.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerente con il livello di definizione del piano o del progetto in esame.

3. Lo studio di impatto ambientale concernente gli strumenti di pianificazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 deve prendere in considerazione in via preliminare le soluzioni alternative ipotizzabili in rapporto agli obiettivi del piano. La valutazione comparativa delle alternative considerate deve riguardare sia le scelte « di sistema », sia gli aspetti localizzativi (aree o tracciati), sia le scelte di tecnologie o tipologie, sia il dimensionamento degli interventi.

4. Lo studio di impatto ambientale, redatto contestualmente all'elaborazione del piano si articola:

a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;

c) nell'indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte prescelte rispetto ad altre alternative;

d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e delle alternative considerate;

e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

f) nella prospettazione tra costi preventivati e benefici stimati inerenti le scelte più significative previste dal piano;

g) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;

h) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.

5. La legge regionale sulla VIA può individuare ulteriori elementi e contenuti, anche in relazione ai diversi tipi di strumentazione urbanistica o di settore.

6. Lo studio di impatto ambientale concernente progetti e opere deve contenere i seguenti elementi:

a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

b) la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità, dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

c) la descrizione del progetto con particolare riferimento:

1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione tra l'altro della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;

3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previste nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio di incidenti, risultanti dall'opera o dall'intervento progettati;

4) ai tempi di realizzazione dell'opera;

d) la descrizione delle principali alternative progettuali, con indicazioni delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento progettati, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra di essi;

f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione ed abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto riguarda:

1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;

2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;

g) la previsione, stima e valutazione degli impatti delle diverse alternative;

h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei sistemi di monitoraggio previsti;

i) la prospettazione del rapporto costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di uso pubblico;

l) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;

m) l'indicazione delle eventuali difficoltà quali inadeguatezza dei dati di

base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, e così via, incontrate nella redazione dello studio;

n) un riassunto delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti destinato al pubblico.

7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

ART. 12.

(Modello di partecipazione).

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA costituisce un requisito essenziale della procedura medesima ed è finalizzata a:

a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) acquisire gli elementi di conoscenza e di giudizio espressi dai soggetti coinvolti in funzione della valutazione e della decisione finale;

c) mettere a punto ulteriori garanzie e misure di controllo e di mitigazione.

2. Il Ministero dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli enti locali interessati e avvalendosi delle strutture delle province, promuovono, dandone adeguata pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del BIA come previsto dall'articolazione della procedura definita dall'articolo 4.

3. L'autorità competente assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni e cittadini interessati, in merito a:

a) l'intervento proposto e allo studio di impatto ambientale presentati dal proponente;

b) l'impostazione della verifica dello studio di impatto ambientale e della valutazione sviluppata dall'Agenzia;

c) il BIA contenente risultati della valutazione realizzata dall'Agenzia e tutta la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria;

d) la delibera relativa al diniego o all'autorizzazione dell'intervento in esame;

e) i provvedimenti adottati per il controllo sull'esecuzione dell'opera.

4. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

5. Su richiesta sottoscritta da almeno tre capigruppo della regione o del comune interessati può essere chiesta una convocazione straordinaria dei rispettivi Consigli, entro 15 giorni, allo scopo di esprimere un parere preventivo sul caso in esame. Il pronunciamento è trasmesso all'autorità competente e viene incluso nel BIA.

ART. 13.

(Pubblicità degli atti).

1. Copia degli studi di impatto ambientale e dei BIA viene depositata presso gli archivi nazionali e regionali delle VIA e presso le sedi dei comuni e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicizzazione mediante gli organi di informazione e cioè inserzione sui quotidiani, pubblicizzazione sui Bollettini regionali, affissione sugli Albi pretori dei comuni interessati.

2. Un congruo numero di riassunti non tecnici di cui alla lettera n) del comma 6 dell'articolo 11 viene diffuso tra la popolazione e messo a disposizione degli interessati. In calce a tale pubblicazione vengono riportate le disposizioni relative ai meccanismi di partecipazione ed intervento nelle procedure da parte di singoli ed associazioni.

3. Chiunque può richiedere ed ottenere, dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti di cui ai commi precedenti. Il costo delle copie è contenuto alle pure spese vive di fotocopiatrice. Nel caso di documentazione richiesta dalle Associazioni ambientaliste possono essere disposti prezzi ridotti allo scopo di favorire la partecipazione.

4. Per garantire la partecipazione le strutture pubbliche che dispongono di informazioni di carattere ambientale predispongono la loro accessibilità al pubblico.

ART. 14.

(Osservazioni).

1. La partecipazione dei cittadini si attua secondo i dettati della presente legge, ulteriormente specificati in sede di definizione delle norme attuative come stabilito dall'articolo 3. Fino a che non venga predisposto il riordino amministrativo di cui all'articolo 3 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti in materia urbanistica.

2. Qualsiasi cittadino può anche presentare alle autorità competenti il processo di VIA, in forma scritta e in conformità alle leggi vigenti, osservazioni in ordine agli interventi sottoposti a VIA.

3. Le autorità che ricevono le osservazioni devono tenerne conto nel corso degli adempimenti procedurali e, se le rilevino infondate, fornire risposta scritta a coloro i quali le abbiano avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

ART. 15.

(Ricorso a procedimenti legali).

1. Il BIA e l'eventuale delibera di autorizzazione dell'intervento costituiscono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso.

2. Le associazioni ambientaliste e i cittadini possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per ottenere la sospensione o l'annullamento di atti amministrativi ritenuti lesivi di valori ambientali.

3. In sede di annullamento il Tribunale amministrativo regionale può indicare all'amministrazione competente i criteri e i principi da seguire nella nuova istruttoria di VIA. Detti criteri e principi dovranno corrispondere a quelli contenuti nelle norme attuative della presente legge.

4. Le associazioni ambientaliste e i singoli cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la Corte dei conti fatti da cui siano derivati o possano derivare danni ambientali. Detti fatti possono emergere nell'ambito della procedura di VIA o essere successivi alla delibera di approvazione del BIA e di autorizzazione dell'intervento.

5. Il procuratore generale, ove ricorrano gravi e irreparabili pericoli di danno ambientale, può sospendere l'attività in corso. Lo stesso è competente a promuovere contro i responsabili l'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale. Il giudice valuta il danno in base al posto del ripristino ed all'eventuale profitto del trasgressore. In ogni caso è ammessa la valutazione indicativa di cui all'articolo 1226 del codice civile.

6. In caso di contenzioso non sanabile dall'autorità amministrativa tra i soggetti partecipanti alla procedura di VIA, la lite, anche preventivamente, può essere rimandata a un collegio arbitrale preposto a emanare un provvedimento di lodo. Il lodo arbitrale è inoppugnabile. Il lodo viene successivamente omologato dall'autorità giudiziaria e acquisito.

7. Nell'eventualità di apertura di procedimenti legali inerenti la procedura di VIA, i cittadini e le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile.

ART. 16.

(Agenzia e servizi preposti alla VIA).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono i servizi preposti ad assolvere le funzioni tecnico-amministrative proprie della procedura di VIA.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei ministri istituisce l'Agenzia nazionale, e le sue articolazioni regionali ed eventualmente subregionali, preposta ad assolvere le funzioni tecnico-scientifiche proprie della procedura di VIA. L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario.

3. I compiti dei servizi sono:

a) avvio della procedura di VIA del caso in esame secondo i passaggi stabiliti dall'articolo 4;

b) individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di VIA e attivazione delle fasi di informazione e partecipazione come previsto negli articoli 4, 12, 13 e 14;

c) trasmissione dello studio di impatto ambientale all'Agenzia competente per la verifica della sua completezza;

d) coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e del rapporto con i diversi livelli amministrativi coinvolti;

e) registrazione di pareri e osservazioni presentate;

f) stesura del rapporto di BIA su conforme parere dell'Agenzia;

g) controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA.

4. Il Ministero e le regioni provvedono ad affidare la direzione del servizio, ad articolarlo in uffici, ad affidarne la direzione, a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base alla normativa vigente in merito. Le funzioni attribuite

dalla presente legge al Ministero dell'ambiente sono espletate dal Servizio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al Servizio suddetto sono autorizzate le variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dell'ambiente.

5. I compiti dell'Agenzia sono:

a) valutazione preliminare del caso in esame per determinare criteri e requisiti specifici dello studio di impatto;

b) verifica della completezza dello studio di impatto ambientale;

c) elaborazione del parere sull'impatto ambientale dell'intervento in esame;

d) predisposizione della normativa tecnico-attuativa della presente legge da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti;

e) predisposizione di guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;

f) sperimentazione, mediante studi di impatto ambientale pilota, di metodologie e tecniche;

g) assistenza tecnico-scientifica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;

h) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;

i) promozione e coordinamento, congiuntamente ai servizi nazionali e regionali competenti, del Sistema informativo finalizzato alla VIA;

l) predisposizione dell'archivio dei Bilanci di impatto ambientale di cui al comma 6;

m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA.

6. Presso le Agenzie nazionale e regionali viene costituito l'archivio dell'impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessi-

bili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti la VIA.

7. Il Ministero e le regioni, secondo le rispettive competenze, predispongono un Sistema informativo nazionale e regionale finalizzato alla VIA accessibile agli enti pubblici e ai singoli cittadini. Il Sistema informativo è realizzato con criteri elaborati dall'Agenzia e concordati con le regioni al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il Sistema informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli. Il Sistema informativo è finanziato grazie ad un fondo nazionale e si avvale di indagini realizzate dal servizio agricoltura e foreste, dal servizio idrografico, dal servizio geologico nazionali.

8. L'Agenzia può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati nazionali e dei dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

9. I funzionari dell'Agenzia godono di assoluta indipendenza e rispondono direttamente al direttore dell'Agenzia che è nominato dal Ministro dell'ambiente.

10. I funzionari dell'Agenzia e i consulenti esterni non possono contemporaneamente svolgere attività professionale alcuna per i proponenti di progetti sottoposti a VIA.

11. Il Ministero dell'ambiente di concerto con quello della pubblica istruzione e le regioni promuovono corsi di specializzazione e aggiornamento professionale in materia di impatto ambientale con il fine dell'abilitazione all'esercizio della professione.

ART. 17.

(Riordino delle procedure).

1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali definire modelli procedurali, per ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi, diretta all'adozione sollecitata e coordinata di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso concernenti le opere e gli interventi stessi, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, attribuendo alle regioni, per i propri atti e per quelli di competenza degli enti locali o infraregionali, e al Ministero dell'ambiente delegato dal Consiglio dei ministri, compiti e funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione e consentendo che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento presenti solo a detta amministrazione di coordinamento le istanze e le richieste relative ai vari atti.

2. I decreti di cui al comma 1, nelle parti aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale, vanno considerati recanti normativa di cornice alla quale le regioni devono conformare le proprie discipline con apposito provvedimento di riordino entro 180 giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 18.

(Segreto industriale).

1. Nel caso l'opera in esame ricada tra le categorie oggetto della Direttiva Seveso e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di recepimento della stessa, si fa riferimento ad esse per la regolamentazione del diritto all'informazione.

2. Il personale dell'agenzia e dei servizi preposti all'impatto ambientale hanno diritto di accesso all'informazione in merito all'intervento anche se sottoposto a segreto industriale mantenendo l'obbligo di rispettarne la tutela.

ART. 19.

*(Disposizioni sanzionatorie,
transitorie e finanziarie).*

1. Le norme attuative della presente legge precisano le disposizioni sanzionatorie relative in applicazione dell'articolo 734 del codice penale, dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. In questo ultimo caso non è ammessa l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva del ripristino.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e alla pubblicazione delle necessarie norme attuative.

3. Qualora il Ministero o la regione ravvisi, in progetti o piani già approvati o in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispone uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno potenziale interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento.

4. In fase di prima applicazione della legge è possibile avviare la procedura di VIA anche per interventi in corso di esecuzione qualora i loro effetti ricadano in aree sensibili o si ravvisi in essi un potenziale pericolo di impatto ambientale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i fondi previsti per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, dal Programma triennale per l'ambiente e con necessari trasferimenti alle regioni per l'adeguamento delle loro funzioni in materia di VIA.

6. Il proponente dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 4 contribuisce, con una quota fino allo 0,5 per cento del costo totale dell'intervento, da devolversi all'agenzia competente contestualmente al deposito dello studio di impatto, alle spese necessarie per l'istruttoria di VIA.

ALLEGATO A.

(articolo 2)

PROGETTI OBBLIGATORIAMENTE SOGGETTI A VIA

A — AGRICOLTURA.

1. Allevamenti zootecnici classificati come insediamenti produttivi (legge 10 maggio 1976, n. 319 e deliberazione com. interm. per la tutela delle acque dall'inquinamento del 14 febbraio 1977 (+) (oo);

B — INDUSTRIA ESTRATTIVA.

1) Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, per una produzione annua di 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate (+) (o).

2) Attività di estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, argilla, sale, scisto, fosfati, potassa (oo).

3) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:

trivellazioni geotermiche;

trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari (oo).

4) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo e a cielo aperto (oo).

5) Estrazione di torba (oo).

6) Estrazione di petrolio (oo).

7) Estrazione di gas naturale (oo).

8) Estrazione di minerali metallici (oo).

9) Estrazione di scisti bituminosi (oo).

10) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto (oo).

11) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petroli, di gas naturale, e di minerali metallici nonché di scisti bituminose (oo).

12) Cokerie (distillazione a secco del carbone) (oo).

13) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento, gesso e calce (+)(oo).

Segue: ALLEGATO A.
(articolo 2)

C — INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (+)(o).
- 2) Impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone e di scisti bituminosi (o).
- 3) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 100 MW (o).
- 4) Centrali nucleari e altri reattori nucleari (o).
- 5) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari (oo).
- 6) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiato (oo).
- 7) Impianti destinati alla raccolta, trattamento, stoccaggio (definitivo o temporaneo), eliminazione definitiva di residui radioattivi (o).
- 8) Impianti per il trasporto di energia elettrica tramite linee aeree con tensione superiore a e lunghezza superiore ad 1 chilometro (oo).
- 9) Impianti per il trasporto di olio e gas.

D — LAVORAZIONE DEI METALLI.

- 1) Acciaierie di prima fusione della ghisa e dell'acciaio (+)(o).
- 2) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafileries e laminatoi (salvo quelli compresi dal punto D.1) (oo).

E — FABBRICAZIONE DEL VETRO (oo).

- 1) Produzione del vetro tecnico, industriale, di fibre e lana di vetro.

F — INDUSTRIA CHIMICA.

- 1) Impianti chimici integrati (+) (o) (*).
- 2) Impianti di stoccaggio di prodotti petrolchimici e chimici (*) (oo).
- 3) Produzione di pesticidi e prodotti chimici per l'agricoltura, di prodotti farmaceutici, di mastici, pitture, vernici, di inchiostri da stampa, di elastomeri e perossidi (+)(oo)(*).

G — INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA.

- 1) Stabilimenti per la concia e l'allumatura (*) (oo).
- 2) Stabilimenti per la tintura di fibre (oo).
- 3) Fabbricazione di pasta per carta e cartone (oo).
- 4) Impianti per la produzione e lavorazione di cellulosa (oo).

Segue: ALLEGATO A.
(articolo 2)

H — INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (+)(oo).

I — PROGETTI DI INFRASTRUTTURE.

1) Costruzione di autostrade, superstrade, strade statali, tangenziali urbane, ferrovie, centri di interscambio merci (o).

2) Aeroporti con piste di decollo ed atterraggio pavimentate (o)(oo).

3) Porti commerciali marittimi e per la navigazione interna; vie per la navigazione interna (o)(oo).

4) Infrastrutture di trasporto passeggeri a carattere prevalentemente urbano su sede propria (oo).

5) Porti turistici marittimi, fluviali e lacuali (oo).

6) Dighe ed altri impianti a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (oo).

7) Impianti meccanici di risalita e teleferiche (oo).

8) Piste da sci (oo).

9) Grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri direzionali, interporti, mercati all'ingrosso, centri commerciali) (oo).

M — IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RESIDUI.

1) Impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra (o).

2) Impianti di incenerimento e discariche controllate di rifiuti solidi e liquidi, urbani e assimilabili (+) (oo).

3) Impianti di riciclaggio e recupero di rifiuti solidi e liquidi urbani, assimilabili e speciali.

4) Impianti per la depurazione delle acque e trattamento dei fanghi (superiore a 300.000 ab/eq.) (+)(oo).

5) Deposito dei fanghi (+)(oo).

N — ALTRI PROGETTI (oo).

1) Villaggi di vacanza e attrezzature ricettive.

2) Piste permanenti per corse e prove di automobili e motociclette, comprese le piste per motocross e autocross.

O — MODIFICA DEI PROGETTI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO E

ALLEGATO B.

(articolo 2)

PROGETTI SOGGETTI A VIA NEL CASO SUPERINO LE SOGLIE
DEFINITE DALLE NORME ATTUATIVE

A — AGRICOLTURA.

- 1) Unità di allevamento intensivo di bestiame.
- 2) Piscicoltura di salmonidi (oo).
- 3) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva (oo).
- 4) Progetti di idraulica agricola (drenaggio, irrigazione, ecc.) (oo).
- 5) Disboscamenti, interventi volti alla gestione e sfruttamento dei boschi (oo).
- 6) Interventi di bonifica (oo).

B — INDUSTRIA ESTRATTIVA.

- 1) Trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua (oo).

C — INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica tramite centrali termiche, idroelettriche, geotermiche e solari (oo).
- 2) Impianti per la produzione di vapore e acqua calda (oo).
- 3) Impianti per il trasporto di vapore ed acqua calda (oo).
- 4) Stoccaggio di petrolio e gas naturale (oo) (*).
- 5) Stoccaggio di carbone.

D — LAVORAZIONE DEI METALLI.

- 1) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi (oo).
- 2) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni (oo).
- 3) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli (oo).
- 4) Costruzione di caldaie, serbatoi e altri pezzi di lamiera (oo).
- 5) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori (oo).
- 6) Cantieri navali (oo).
- 7) Impianti per la costruzione e la riparazione di aeromobili (oo).
- 8) Costruzione di materiale ferroviario (oo).
- 9) Imbutitura di fondo con esplosivi (oo).

Segue: ALLEGATO B.
(articolo 2)

10) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici (oo).

11) Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico.

E — LAVORAZIONE DEL VETRO (oo).

- 1) Produzione di vetro piano e cavo.
- 2) Produzione di mole e altri corpi abrasivi.

F — INDUSTRIA CHIMICA.

1) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'Allegato A).

2) Produzione di saponi e detergenti sintetici di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria.

G — INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

- 1) Impianti per la macellazione di animali.
- 2) Fabbricazione di grassi vegetali e animali (oo).
- 3) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali (oo).
- 4) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (oo).
- 5) Industria della birra e del malto (oo).
- 6) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi (oo).
- 7) Industria per la produzione della fecola (oo).
- 8) Stabilimenti per la produzione di farine di pesce e di olio di pesce (oo).
- 9) Zuccherifici (oo).
- 10) Trasformazione industriale della carne.
- 11) Molitura di cereali.
- 12) Industria dei prodotti amidacei.
- 13) Industria dei prodotti alimentari per zootecnia.
- 14) Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e di liquori.

H — INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA.

- 1) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana (oo).
- 2) Finissaggio di prodotti tessili.
- 3) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati (oo).

Segue: ALLEGATO B.
(articolo 2)

I — INDUSTRIA DELLA GOMMA.

- 1) Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
- 2) Industria dei prodotti delle materie plastiche.

L — INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE.

- 1) Servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini.
- 2) Sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici.
- 3) Produzione di prodotti in ceramica.
- 4) Produzione di materiali da costruzione.

M — PROGETTI DI INFRASTRUTTURE.

- 1) Installazione di acquedotti a lunga distanza (oo).
- 2) Opere per l'attrezzatura di zone industriali (oo).
- 3) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua (oo).
- 4) Altre strade non comprese nell'Allegato A.
- 5) Espansioni residenziali.

N — IMPIANTI DI DIMENSIONE RIDOTTA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
E TRATTAMENTO DEI FANGHI + OO

LTRI PROGETTI.

- 1) Stoccaggio di rottami di ferro.
- 2) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
- 3) Fabbricazione di fibre minerali artificiali.
- 4) Fabbricazione, condizionamento, carico e messa in cartucce di materiali esplosivi.

(o) Allegato I della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.
(oo) Allegato II della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.
(*) Allegato II della Direttiva 82/501/CEE del 27 giugno 1985.
(+) Decreto Ministero della sanità del 19 novembre 1981.